

Servizio: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici

SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO DI PINZOLO CON IL SISTEMA A CHIAMATA PERIODO 01.11.2020 – 30.04.2023

CAPITOLATO D'ONERI

(Art. 4 L.P. 19 LUGLIO 1990 N. 23 e s.m.)

TOTALE COMPLESSIVO	€	219.017,24
Iva 22% su oneri covid	€	528,00
Oneri Covid - 19	€	2.400,00
Iva 22% sull'importo del servizio	€	38.926,34
Contributo ANAC stazione appaltante	€	225,00
IMPORTO PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	176.937,90
Oneri della sicurezza <u>non soggetti a ribasso</u>	€	847,50
Compenso fisso <u>soggetto a ribasso</u>	€	30.000,00
Di cui: Compenso variabile <u>soggetto a ribasso</u>	€	146.090,40
Sgombero e asporto della neve dal centro abitato di Pinzolo	€	219.017,24
IMPORTO A BASE D'OFFERTA		

Pinzolo, settembre 2020

CAPO I – OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

- 1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di sgombero ed asporto della neve dal centro abitato di Pinzolo per garantire la transitabilità di vie e piazze, con effettuazione di interventi di sgombero neve del piano viabile nel corso del periodo 01 novembre 2020 30 aprile 2023 stagione invernale 2020/2021 stagione invernale 2021/2022 stagione invernale 2022/2023.
- 2. Il servizio deve essere espletato con personale, mezzi meccanici, attrezzature e materiali messi a disposizione dalle Ditte aggiudicatarie, in numero e tipologie sufficienti a garantire la transitabilità in qualsiasi condizioni di innevamento, secondo le richieste minime contenute nel presente Capitolato.
- 3. L'impresa dovrà eseguire tutte le operazioni affidate, con la necessaria organizzazione, sotto il controllo e la sorveglianza del Direttore dell'esecuzione all'uopo individuato e secondo quanto prescritto nel presente Capitolato.
- 4. Tutti i mezzi e le attrezzature da impiegare dovranno essere accettati dall'Amministrazione Comunale, la quale esige un minimo di attrezzature e parco macchine necessarie e tale accettazione resta subordinata alla stipulazione del contratto.
- 5. La presenza dei preposti al controllo del servizio e delle operazioni, non limita, né riduce, la piena ed incondizionata responsabilità della Ditta nell'esatto adempimento delle condizioni di appalto e nella perfetta esecuzione del servizio affidato.
- 6. Il non adempimento da parte dell'Impresa a quanto verrà di volta in volta disposto, costituirà titolo per il Comune per la rescissione del contratto.
- 7. Il Comune si riserva altresì la possibilità di addebitare all'Impresa gli eventuali maggiori oneri sostenuti per il mancato adempimento da parte dell'Impresa.
- 8. Il Comune si riserva il diritto di eseguire con personale proprio i servizi che riterrà opportuni.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

- 1. Il riconoscimento economico per la prestazione del servizio è costituito da un ammontare annuo composto da:
- una quota FISSA quale canone stagionale per fermo macchina (disponibilità dei mezzi/personale e reperibilità, per l'attacco e stacco delle attrezzature, per la preventiva prova di funzionamento dei meccanismi di sollevamento e manovra delle stesse, per la manutenzione delle attrezzature (sia proprie della Ditta che a disposizione della stessa tramite contratto di affitto, comodato o altro regolare atto), compresa la sostituzione dei pezzi soggetti ad usura, per l'ammortamento dei macchinari, dei materiali, delle attrezzature, nonché gli interessi del capitale in dotazione, i consumi e quant'altro necessario dare i mezzi e le attrezzature pronti all'impiego e l'espletamento del servizio. L'idoneità dei macchinari dovrà risultare dal libretto di circolazione.
- una quota VARIABILE commisurata alla durata della prestazione effettivamente resa (come risultante
 dai rapportini accettati dall'amministrazione), per ciascuna tipologia di prestazione eseguita, sulla base
 dell'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara al netto del ribasso offerto per la durata effettiva del
 servizio svolto; restano esclusi dal conteggio eventuali trasferimenti dei mezzi per raggiungere/rientrare
 il/dal luogo di espletamento del servizio e/o soste non funzionali al servizio stesso.
- 2. Il ribasso percentuale e/o il prezzo offerto indicato dall'impresa offerente sarà applicato:
 - alla quota variabile commisurata alla durata della prestazione resa sulla base dell'elenco prezzi unitari posto a base di gara e riferita alle ore di effettivo servizio.
 - all'importo forfettario per la messa a disposizione dei mezzi.
- 3. L'importo a base d'offerta viene di seguito riassunto:
- 1. L'importo presunto ANNUALE del servizio dipendente dal capitolato è valutato in complessivi € 58.979,30 + IVA 22% di cui:

€ 48.696,80 compenso variabile in base alle ore di effettivo lavoro € 10.000,00 per il compenso fisso

€ 282,50 oneri della sicurezza

TOTALE COMPLESSIVO = € 71.954,75

- 2. L'importo presunto TRIENNALE del servizio dipendente dal capitolato è valutato in complessivi € 176.937,90 + IVA 22% di cui:
 - € 146.090,40 compenso variabile in base alle ore di effettivo lavoro importo soggetto a ribasso
 - € 30.000,00 per il compenso fisso importo soggetto a ribasso
 - € 847,50 oneri della sicurezza importo non soggetto a ribasso
 - € 225,00 contributo a carico della Stazione Appaltante all'Autorità Nazionale anticorruzione ANAC (solo per il primo anno)

€ 38.926,34 IVA al 22%

Costi sicurezza, a disposizione, per il contrasto e il contenimento del virus Covid- 19 = € 800,00 + IVA per tre anni: tot. € 2.400,00 + iva 22% così per complessivi € 2.928,00.

TOTALE COMPLESSIVO = € 219.017,24

- 4. L'offerente, per l'espletamento del servizio, dovrà garantire la disponibilità dei mezzi d'opera come definiti e stabiliti nella perizia di stima.
- 5. Il ribasso percentuale offerto in fase di gara sarà applicato alle singole voci soggette a ribasso.
- 6. I corrispettivi saranno liquidati con le modalità riportate più avanti nel presente capitolato.
- 7. Per le caratteristiche stesse del presente appalto, non si esclude la possibilità di soppressione di alcune parti del servizio descritto nel C.S.A, o l'aggiunta di altre non descritte nello stesso C.S.A. nel limite dell'importo contrattuale complessivo.
- 8. L'appaltatore, comunque, non ne può trarre argomento per chiedere compenso alcuno o prezzi e condizioni diversi da quelli di contratto.
- 9. Si ricorda che l'importo relativo al compenso variabile è la somma presunta impegnata dall'Amministrazione Comunale per l'esecuzione del servizio sgombero neve e che sarà liquidata solo e soltanto in presenza del rapportino dell'intervento sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione riguardante le ore effettivamente fruite per l'esecuzione dello stesso. Il compenso fisso (una tantum) sarà riconosciuto dall'Amministrazione una sola volta per il periodo di riferimento stagione invernale.
- 10. L'Impresa affidataria si obbliga a garantire la continuità ed il regolare svolgimento del servizio anche in caso di ferie, malattie, infortunio, ecc.
- 11. Alla scadenza, il contratto sarà risolto automaticamente senza formalità.
- 12. L'amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche per la stagione invernale 2023-2024 alle medesime condizioni e qualora non siano state completate le formalità relative al nuovo contratto d'appalto.
- 13. Qualora allo scadere dell'appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, la data di ultimazione del servizio potrà essere prorogata sino alla data in cui cesseranno le condizioni ostative per il subentro dell'impresa aggiudicataria del nuovo appalto. La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo Capitolato.
- 14. Non sono ammesse offerte in rialzo pena l'esclusione.
- 15. L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Dopo tale periodo l'offerente si riterrà svincolato da detto obbligo.

 In considerazione della natura del servizio legato alle variazioni stagionali che non consentono compiutamente di stimare con precisione un costo del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore interventi ulteriori. Tale variazione costituisce opzione riservata in via esclusiva alla Stazione Appaltante che esercita sulla base della necessità di ulteriori interventi. L'appaltatore con la sottoscrizione del contratto si impegna ad accettare l'esercizio dell'opzione e ad

effettuare gli interventi necessari senza che abbia diritto a compensi o prezzi diversi da quelli indicati nel Capitolato e nell'Elenco prezzi. In caso di supero dell'importo l'Appaltatore si impegna ad attivarsi con la semplice chiamata dell'Amministrazione, la quale provvederà previa assunzione dei necessari atti amministrativo-contabili.

15. L'importo, per natura del servizio, è puramente indicativo è può di conseguenza variare in aumento o in diminuzione, senza che l'appaltatore avanzi pretese di alcun tipo. Nel caso in cui la stagione invernale non richieda nessun intervento di sgombero, all'appaltatore verrà corrisposto il solo compenso fisso per il fermo macchina ribassato.

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dagli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n.
 2 e dall'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, cioè a favore del soggetto concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 2. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base a criteri di valutazione tecnica ed economica con assegnazione di 100 punti massimo (max), così ripartiti:
 - valutazione tecnica: fattore ponderale 70% punteggio massimo attribuibile: 70 punti;
 - valutazione economica: fattore ponderale 30% punteggio massimo attribuibile: 30 punti TOTALE: punteggio massimo: 100 punti
- 3. La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente, congrua ed idonea all'oggetto dell'appalto.
- 4. La gara potrà non essere aggiudicata qualora nessuna offerta risulti conveniente, congrua o idonea rispetto all'oggetto dell'appalto.
- 5. Relativamente alla presente gara non si potranno presentare offerte parziali o subordinate a condizioni non disciplinate dalla lex specialis di gara.
- 6. In caso di parità di offerta, si procederà a sorteggio (articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) in seduta pubblica.
- 7. Gli elementi riguardanti le prestazioni del servizio, le modalità ed i tempi di esecuzione costituiscono l'offerta tecnica.
- 8. L'elemento "prezzo" costituisce l'offerta economica.
- 9. I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica saranno attribuiti in base alle indicazioni fornite dai concorrenti nell'offerta tecnica, secondo quanto specificato nell'allegato "Criteri di valutazione".
- 10. Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito applicando la formula riportata nell'allegato "Criteri di valutazione".
- 11. Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- 12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'OFFERTA ECONOMICA.
- 13. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 14. La presentazione dell'offerta sottintende l'accettazione di tutte le condizioni contrattuali previste nel Capitolato d'oneri.
- 15. L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche se viene presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente sia sotto il profilo tecnico che economico.

ART. 3.1 – VALUTAZIONE TECNICA

- 1. Il concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica, completa e dettagliata, che descriva le modalità di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto prendendo in considerazione gli elementi di valutazione di cui ai "Criteri di valutazione".
- 2. Al progetto tecnico potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 70 punti.

- 3. Poiché, per ogni elemento di cui si compone l'offerta tecnica, il punteggio è attribuito in modo automatico, sulla base della griglia dei punteggi e di quanto indicato dal concorrente nel modulo di offerta, non essendovi quindi spazio per alcuna ulteriore valutazione discrezionale, non vi è necessità di nominare una Commissione giudicatrice. Pertanto, il Presidente di gara, in seduta pubblica, procede alla lettura dell'offerta tecnica e all'attribuzione, per ciascun elemento di valutazione, dei relativi punteggi; provvede quindi a fare la somma matematica degli stessi e infine all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo raggiunto da ciascuna offerta.
- 4. Si precisa che dalla documentazione relativa all'offerta tecnica non devono desumersi elementi di carattere economico, a pena di esclusione dell'offerta dalla gara. Altresì si avvisa che ogni e qualsiasi altra documentazione inserita e/o allegata nell'offerta tecnica, che non sia il modulo messo a disposizione dalla Scrivente debitamente compilato e sottoscritto, non verrà presa in considerazione e quindi non riceverà alcuna valutazione/punteggio tecnico.
- 5. L'offerta tecnica è composta dai seguenti documenti:
 - 1. RELAZIONE TECNICA
 - 2. SCHEDA PUNTEGGI TABELLARI

ART. 3.2 - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

- 1. All'offerta tecnica verrà attribuito un punteggio massimo di 70/100. Per l'attribuzione del punteggio si fa riferimento a quanto descritto nei "Criteri di valutazione".
- 2. RELAZIONE TECNICA: i punteggi saranno attribuiti secondo gli elementi riportati nella sottostante tabella. Sarà causa di esclusione del concorrente dalla procedura la presenza, nella relazione, di elementi peggiorativi rispetto a quanto indicato nel capitolato tecnico, da intendersi descrizione del servizio minimo richiesto. La relazione tecnica dovrà essere prodotta all'interno del portale della pubblica amministrazione ME-PAT e la descrizione di ognuno degli elementi non potrà superare il numero di facciate indicate nella sottostante tabella. Le facciate dovranno essere di formato A4 con un massimo di 40 righe per facciata. Per ogni elemento di valutazione potrà essere inserita un'ulteriore facciata contenente esclusivamente illustrazioni. Non saranno valutate facciate e righe in eccesso.

ART. 4 - RIPARAMETRAZIONE

ART. 4.1 - COMPONENTE TECNICA

1. Prendendo quindi in esame le sole offerte ammesse sarà operata la riparametrazione dei punteggi conseguiti per ogni criterio, assegnando il massimo del punteggio previsto alla migliore offerta dal punto di vista del punteggio tecnico, e riparametrando proporzionalmente i punteggi delle altre offerte. Al termine di dette operazioni, il punteggio complessivo ottenuto dall'offerta sarà riparametrato con la seguente formula:

X = 70 (punteggio massimo) x punteggio considerato / punteggio migliore offerta

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione tecnica sarà redatto apposito verbale, contenente le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti e delle eventuali inidoneità comportanti la non ammissione delle offerte alle fasi successive della gara.

ART. 4.2 - OFFERTA ECONOMICA

- 1. Il punteggio economico sarà attribuito assegnando il punteggio massimo al concorrente che avrà presentato il minore "Prezzo offerto" per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, secondo quanto indicato di seguito.
- 2. In base al Prezzo offerto, il Presidente di gara provvede a calcolare il ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara. Tale ribasso è calcolato secondo la seguente formula:

(Prezzo a base di gara – prezzo ribassato offerto dal concorrente i- esimo/Prezzo a base di gara):

Ri= (Pbg - Ptoi) / Pbg

Dove:

Ri = il valore ribasso offerto dal concorrente "i-esimo";

Pbg = Prezzo a base di gara

Ptoi = Prezzo offerto dal concorrente i-esimo

3. Dopo aver individuato tra i vari ribassi (Ri) quello più basso, che diviene il ribasso massimo (Rmax), si procede al calcolo del punteggio da attribuire all'offerta economica, applicando la seguente formula di tipo non lineare, come disciplinato dal regolamento di attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, con attribuzione del punteggio massimo all'offerta più bassa e con attribuzione di punteggi in modo inversamente proporzionale alle altre offerte, secondo la seguente formula (l'offerta dovrà essere espressa quale ribasso percentuale sull'intero importo a base d'asta e si applicherà a tutte le voci di spesa):

$V_{ai} = (Ra/Rmax)$

dove:

 V_{ai} = quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto Ra assume il valore 0, così come il coefficiente V_{ai} mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto V_{ai} assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

Ra = il valore ribasso offerto dal concorrente a;

Rmax = valore ribasso dell'offerta più conveniente;

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.

Successivamente i coefficienti saranno moltiplicati per il peso dell'elemento prezzo, pari a 30, ottenendo il punteggio dell'offerta economica di ciascun concorrente.

Il punteggio dell'offerta economica, sommato al punteggio dell'offerta tecnica attribuito a ciascun concorrente, costituisce il punteggio della graduatoria finale.

ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
- 2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
- 3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi
- 4. In particolare, l'appaltatore è tenuto ad attenersi ed osservare le modalità tecniche di intervento previste dal progetto.

ART. 6 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

- 1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

- c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";;
- d) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
- e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";
- j) le norme del codice civile;
- 2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e, in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
- 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni legalmente consentite che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto / modalità tecniche d'intervento;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
 - a.4) la perizia di stima;
 - a.5) il DUVRI;
 - a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
- 2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 8 – DURATA DEL CONTRATTO

- 1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di anni tre 01.11.2020 al 30.04.2023.
- 2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in

- via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
- 3. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 9 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e della parte tecnica, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
- 2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

ART. 11 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
- 2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
- 3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
- 4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
- 5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 12 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 13 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 14 - MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

- 1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore a cadenza bimestrale, fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 4, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
- 2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.P. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
- 3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
- 4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

- 5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
- 6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
- 8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
- 9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale/collaudo (ove previsto).

ART. 15 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
- 2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.
- 3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto

ART. 16 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

- 1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
- 2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

- 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
- 3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

ART. 18 - SUBAPPALTO

- 1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso entro i limiti previsti dalla vigente normativa.
- 2. In ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di data 26 settembre 2019 che dichiara: "La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi", è ammesso il subappalto per l'intero importo del servizio.
- 3. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
- 4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
- 5. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

- 6. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
- 7. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

ART. 19 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 20 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

- 1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
- 2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

ART. 21 – DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORO IN CASO DI CAMBIO DI GESTIONE DELL'APPALTO

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di effettuare, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della l.p. 2/2016 e dall'art. 19 del presente Capitolato e se sono previste cessazioni connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che è garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianità maturata. Se il confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l'altro, l'appaltatore indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i casi copia del verbale è inviato dall'appaltatore alla stazione appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

ART. 22 - SICUREZZA

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza

- sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
- 3. Gli oneri della sicurezza da interferenza di cui al D.Lgs 81/08 sono stati valutati e stimati come riportato nei documenti di stima e DUVRI.
- 4. Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute richieste, ancorché incomplete in qualche particolare, non esimono per nessun motivo il fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari a rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, sicura in tutti i suoi aspetti, dovendosi ritenere la presente specifica tecnica soltanto indicativa per le principali strutture, opere e finiture. Quanto sopra dovrà essere perseguito dal fornitore oltre alla semplice conformità alle norme contenute negli artt. 22, 23, 24, 72 del D.Lgs 81/08, dal TITOLO VIII del D.Lgs 81/08, dagli Allegati V e VI del D.Lgs 81/08, nel D.M. 37/2008 (in sostituzione della L.46/90), nella "DIRETTIVA MACCHINE" recepita con il DPR 459 del 24/07/96, nel DPCM 01/03/91 e nel D.Lgs 262/02 conformità che in ogni caso dovrà essere perseguita, sia dal punto di vista formale che sostanziale, anche nei confronti di ogni altra norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Pertanto, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili a contenere i possibili rischi di inquinamento e ad accrescere la sicurezza operativa. Le succitate disposizioni in materia di sicurezza sono da considerare minime ed imprescindibili. La ditta dovrà provvedere alla gestione corretta e puntuale degli adempimenti in materia di assicurazione, di gestione sinistri, tassa di proprietà, carta di circolazione, e ad altre eventuali future disposizioni di legge, al servizio di sostituzione di pneumatici, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni componente dei mezzi. Inoltre, dovrà garantire che all'atto della consegna del mezzo lo stesso sia nella piena disponibilità del Comune di Pinzolo ai fini dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

ART. 23- PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- 1. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- 2. L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
- 3. L'appaltatore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46 della L.P. 26/93, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
- 4. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

ART. 24 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Pinzolo, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia

- accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
- 2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

ART. 26 – GARANZIA DEFINITIVA

- 1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
- 3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
- 4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
- 5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento.
- 6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

ART. 27 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

- 1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
- 2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
- 3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
- 4. Grava sull'Appaltatore l'obbligo da ritenersi compensato nel corrispettivo d'appalto di produrre, almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto di appalto, le seguenti coperture assicurative, pena la revoca dell'affidamento:

A) Responsabilità civile automezzi

Apposite polizze – per ciascun veicolo utilizzato per il servizio – stipulate presso compagnie assicuratrici e conformi alle vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i rischi della con obbligo di immediato aggiornamento delle stesse in caso di modificazioni legislative e regolamentari.

A pena di revoca, ciascuna polizza dovrà possedere le specifiche minime che seguono.

- a) la garanzia per i terzi trasportati dovrà essere valida per tutti i posti previsti nella carta di circolazione;
- b) nel caso di danni alle persone il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a € 6.000.00,00 (euro sei milioni) per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; nel caso di danni alle cose il

- massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) per sinistro, indipendentemente dal numero dei beni danneggiati;
- c) ciascuna polizza dovrà espressamente specificare la copertura di eventuali danni causati a persone e cose dai dispositivi meccanici destinati all'esecuzione del servizio;
- d) ciascuna polizza dovrà prevedere la rinuncia alla rivalsa in caso di trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle prescrizioni della carta di circolazione, in casi di conducente non abilitato alla guida nonché qualora il conducente guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di qualsiasi sostanza;
- e) ciascuna polizza dovrà espressamente prevedere clausola RICORSO TERZI.

B) Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

Dovrà essere presentata polizza assicurativa aziendale per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale almeno di Euro 5.000.000,00 per danni a persone ed Euro 500.000,00= per danni a cose e animali; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al "cantiere", della direzione dell'esecuzione e dei collaudatori in corso d'opera. La polizza deve coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

- 5. I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Appaltatore.
- 6. Le polizze saranno mantenute in vigore per l'intero periodo dell'appalto, dalla data di effettivo avvio del servizio fino alla data del certificato di regolare esecuzione.
- 7. Le polizze dovranno risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo dell'appalto; a tale proposito, l'assicuratore dovrà espressamente impegnarsi a notificare al Comune, mediante lettera raccomandata, ogni sospensione di copertura per mancato pagamento dei premi o per inadempimento della comunicazione dei dati ai fini della regolazione annuale, entro e non oltre trenta giorni dall'inadempimento dell'Appaltatore.
- 8. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Comune si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.
- 9. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.
- 10. Del pari, l'Amministrazione ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore in occasione del primo pagamento.
- 11. La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Amministrazione Comunale anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

ART. 28 - PENALI

- Per qualsiasi inadempienza nell'esecuzione del contratto prevista dalle modalità tecniche di intervento sarà applicabile una sanzione di € 200,00 (Euro duecento) conseguente ad una prima irregolarità; la penalità sarà elevata ad € 400,00 (Euro quattrocento) per la seconda irregolarità e €600,00 (Euro seicento) per la terza e le successive penalità comunque a giudizio inappellabile dell'amministrazione.
- 2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
- 3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle

- normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 22 del presente capitolato.
- 4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
- 5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 14 del presente capitolato;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi:
 - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 12, comma 3, del presente capitolato;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 22, comma 5, del presente capitolato;
 - h) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - j) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - k) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
- 3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

ART. 30 - RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 31 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
- 2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 32 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
- 2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
 - "Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
 - I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Pinzolo, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

- II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Pinzolo (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Pinzolo (...).".
- 3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
- 5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
- 6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

ART. 33 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'

- Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
- 2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 34 - SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

ART. 35 - INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

- 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
- 2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
- 3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 36 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta
previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190
("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce
causa di risoluzione del contratto.

ART. 37 – DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL VIRUS SARS-COV2

Per l'esecuzione della fornitura oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.

ART. 38 - NORMA DI CHIUSURA

- 1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
- 2. Agli effetti del presente contratto, il domicilio ad ogni effetto di legge viene eletto dai contrenti presso il Municipio di Giustino. Per ogni controversia che dovesse insorgere e non risolta in accordo bonario, il foro competente sarà quello dell'amministrazione comunale.

MODALITA' TECNICHE DI INTERVENTO

ART. 39 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di sgombero neve e pulizia con il sistema "a chiamata", a supporto della squadra comunale di Pinzolo, di vie, piazze, parcheggi, marciapiedi e percorsi pedonali in genere nonché il trasporto a discarica della stessa relativamente all'area d'intervento come contrattualmente definita.
- 2. La consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio del medesimo, data la particolare natura dello stesso, sarà impartita subito dopo l'aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione di rito.
- 3. Non appena ricevuta la consegna, l'Appaltatore dovrà organizzare quanto occorra per assicurare la perfetta esecuzione degli interventi e per garantire la transitabilità delle strade oggetto del contratto.
- 4. L'intervento del servizio di sgombero neve dovrà essere immediato ed effettuato in forma massiccia specialmente nelle prime ore di nevicata, impiegando tutto il personale ed i mezzi disponibili.
- 5. Sui sedimi stradali, sia lapidei che bituminosi, dovranno essere usati esclusivamente mezzi meccanici gommati. Gli interventi di sgombero neve dovranno essere eseguiti mantenendo libere le cunette e le caditoie stradali onde assicurare lo scolo delle acque e compreso lo sgombero totale in corrispondenza degli incroci stradali e degli edifici di particolare importanza. In corrispondenza d'incroci stradali di grande traffico o di edifici di particolare importanza relativamente all'afflusso di pubblico, si dovrà provvedere allo sgombero ed al successivo allontanamento della neve. Per particolari esigenze potrà essere ordinato lo sgombero e l'allontanamento della neve anche da altre zone non precedentemente indicate.

- 6. A seguito di specifiche disposizioni date dal personale comunale preposto, la neve dovrà essere accumulata ed immediatamente trasportata e scaricata nei luoghi all'occorrenza indicati.
- 7. Non dovranno essere eseguiti interventi di accumulo neve sui marciapiedi, salvo diversa e particolare disposizione; in particolare la neve non dovrà essere accumulata contro le piante, sia giovani che adulte, e contro le siepi dei giardini; la neve riversata dallo spartineve non dovrà ostruire gli incroci stradali ed i passaggi pedonali.
- 8. Il servizio di sgombero neve dovrà essere iniziato in qualunque ora diurna o notturna, anche per piccoli interventi.
- 9. Appena impartito l'ordine di avvio del servizio a richiesta (scritta, via e-mail o fax o a chiamata) dell'Amministrazione a mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale, del Sindaco, dell'Assessore Competente o comunque dalla persona incaricata dall'Amministrazione l'appaltatore avrà tempo 1 ORA per presentarsi e iniziare le operazioni di sgombero neve richieste; nel caso di mancata partenza entro il termine stabilito, saranno applicate le penali previste dal capitolato all'art. 26.
- 10. Al termine della nevicata, il Direttore dell'Esecuzione potrà richiedere un'ulteriore intervento finalizzato alla rimozione di eventuali lastroni di ghiaccio che si fossero formati a seguito delle operazioni di sgombero. In tal caso l'appaltatore dovrà riporre particolare cura nella raschiatura del manto stradale senza lesionarlo.
- 11. Il servizio dovrà essere garantito 24h su 24h fino al termine della completa pulizia.
- 12. Lo sgombero della neve dovrà avvenire nel corso della notte, per quanto possibile.
- 13. Il Direttore dell'Esecuzione potrà impartire all'impresa affidataria disposizioni operative per migliorare il servizio.
- 14. La Ditta incaricata non potrà svolgere attività per conto proprio e per conto terzi prima dell'avvenuto completamento di tutte le operazioni di sgombero e asporto della neve per conto del Comune.
- 15. Il servizio di carico, trasporto e smaltimento dei cumuli di neve viene svolto dall'appaltatore (salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione). Il Direttore dell'Esecuzione indicherà i luoghi in cui ritiene opportuno depositare i cumuli di neve dopo lo sgombero, senza che l'appaltatore possa opporsi. Per lo smaltimento dei cumuli di neve, si intendono tutte le operazioni per il trasporto del materiale presente, o a bordo strada o su marciapiedi, con particolare cura a segnaletica e arredo urbano presente, oltre che alla viabilità esistente. La località di scarico del materiale e la priorità di sgombero verranno indicate dall'Ufficio Tecnico, disposizioni alle quali l'appaltatore dovrà attenersi, pena le sanzioni previste all'art. 26.
- 16. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni procurati alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa, restando inteso il completo risarcimento a suo carico dei danni arrecati e ciò senza diritto a compenso alcuno. Eventuali danni provocati su infrastrutture comunali (pavimentazioni, marciapiedi, cordoli, alberate, ecc...) nonché su infrastrutture e beni privati (muri di cinta, recinzioni, autovetture, ecc...) dovranno essere tempestivamente segnalati (entro il termine di 48 ore) a mezzo pec al comune di Pinzolo, indicando ora, nome della via, numero civico e natura del danno provocato), pena la comminazione di apposita penale come previsto e descritto all'art. 26.
- 17. Per ogni giornata in cui l'Impresa affidataria avrà svolto il servizio di sgombero ed asporto della neve, il legale rappresentante della ditta dovrà presentare al Direttore dell'Esecuzione, tassativamente entro il giorno successivo, specifico rapportino, datato e numerato, che indichi il numero e la tipologia dei mezzi impiegati e le ore lavorate per ciascuno di essi. Il rapportino dovrà essere controfirmato dal Direttore dell'Esecuzione per accettazione. Il comune non liquiderà all'appaltatore i compensi relativi alle prestazioni rese nell'ambito del servizio per le quali non sia stato redatto il rapportino di cui sopra, salvo applicare le penalità di cui all'art. 26.
- 18. <u>E' facoltà del Responsabile del servizio, qualora lo ritenga opportuno e necessario, integrare il numero dei mezzi a disposizione attivando ulteriori imprese, senza che gli appaltatori possano vantare pretese di sorta.</u>
- 19. In considerazione della natura del servizio legato alle variazioni stagionali che non consentono compiutamente di stimare con precisione un costo del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore interventi ulteriori nel limite massimo previsto in opzione. Tale variazione costituisce opzione riservata in via esclusiva alla Stazione Appaltante che esercita sulla base della necessità di ulteriori interventi. L'appaltatore con la sottoscrizione del contratto si impegna ad accettare l'esercizio dell'opzione e ad effettuare gli interventi necessari senza che abbia diritto a

compensi o prezzi diversi da quelli indicati nel Capitolato e nell'Elenco prezzi. In caso di supero dell'importo l'Appaltatore si impegna ad attivarsi con la semplice chiamata dell'Amministrazione, la quale provvederà previa assunzione dei necessari atti contabili.

IN CASO DI MANCATA CHIAMATA PER CARENZA DI PRECIPITAZIONI NEVOSE E/O PER FENOMENI DI SCARSA ENTITA' CHE NON NECESSITANO L'APPORTO DI MEZZI ESTERNI ALLA SQUADRA COMUNALE, NON SARA' CORRISPOSTO ALCUN INDENNIZZO, SALVO LA QUOTA FORFETTARIA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI MEZZI, DECURTATA DEL RIBASSO D'ASTA E GLI ONERI DELLA SICUREZZA.

ART. 40 - DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA VIABILITA'

- 1. E' vietato alla ditte chiudere al transito, per l'esecuzione del servizio di sua spettanza, le strade, i parcheggi o le piazze senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale.
- 2. La suddetta autorizzazione, che si concede solo in casi eccezionali, dovrà indicare la durata della chiusura al transito nonché quelle modalità che, caso per caso, fossero necessarie.
- 3. In ogni caso la ditta dovrà provvedere a sua cura e spese affinché sia sempre possibile e comodo, salvo nevicate eccezionali, il transito dei pedoni sui marciapiedi di competenza comunale e a non interrompere la circolazione dei veicoli di qualunque genere.

ART. 41 - DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI

- 1. Saranno a carico dell'aggiudicataria tutte le spese ed oneri relativi al personale, all'acquisto e manutenzione dei mezzi e dei materiali, all'assicurazione del personale contro gli infortuni, all'assicurazione per invalidità, vecchiaia, ecc a norma di legge, all'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, alle imposte e tasse riferibili al servizio appaltato ed a quanto altro abbia attinenza al servizio stesso.
- 2. Per l'espletamento del servizio si chiede la disponibilità dei mezzi d'opera come definiti e stabiliti nella perizia di stima. Qualora la ditta si aggiudicasse l'appalto dovrà garantire la disponibilità contemporaneamente di tutti i mezzi d'opera come definiti e stabiliti nella perizia di stima:
 - n. 4 pale caricatrici gommate con potenza oltre i 90kw e fino a 120Kw, allestite con catene da neve ed entrambe dotate di benne per lo sgombero e rimozione della neve e lama sgombraneve;
 - n. 2 minipala caricatrice gommata di potenza non inferiore a 40kw e fino a 50kw, allestita con catene da neve, lama o vomero e benna per l'asporto della neve;
 - n. 4 autocarri con peso totale a terra (p.t.t.) >= 30t allestito con catene per il trasporto della neve. L'autocarro dovrà avere le sponde laterali di altezza non inferiore a 1.00m.
- 3. Per il trasporto per conto proprio è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A. con l'indicazione "Servizio sgombero neve";
- 4. <u>Le carte di circolazione dei mezzi impiegati nel servizio di sgombero neve su cui saranno installate lame</u> e/o vomeri sgombraneve dovranno essere aggiornate riportando l'omologazione per tali installazioni.
- 5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'appaltatore un numero inferiore di mezzi, rispetto alla disponibilità complessiva prevista dal capitolato d'appalto e per il mancato utilizzo di alcune voci di elenco/capitolato, qualora le condizioni di innevamento non siano tali da giustificare l'intervento in massa dei mezzi sgombraneve, senza che l'appaltatore possa vantare diritti di sorta.
- 5. Tutte le attrezzature ed i mezzi meccanici dovranno essere rispettose delle norme di legge per quanto riguarda la sicurezza e rispondenti alle norme generali e di settore ivi compreso il D. Lgs. 17/2010 (Direttiva macchine) e ss.mm. ed essere dotate di dichiarazione di conformità e marcatura CE.

ART. 42 - SCARICHI DELLA NEVE

1. Le aree per lo scarico della neve allontanata dalle strade o piazze oggetto dell'appalto, sono individuate dall'Ufficio Tecnico; le stesse saranno oggetto di sopralluogo del Direttore dell'Esecuzione congiuntamente con la Ditta.

ART. 43 - ORDINE DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI

1. L'appaltatore nello svolgimento del servizio deve attenersi a quanto contenuto nel presente Capitolato, nonché alle istruzioni impartite anche verbalmente dal Direttore dell'Esecuzione, fatta salva la facoltà di fare le proprie osservazioni.

ART. 44 - REPERIBILITA'

- 1. L'appaltatore è obbligato ad assicurare la propria reperibilità e/o quella di un responsabile 24 ore su 24, nonché quella durante lo svolgimento delle prestazioni previste, con un telefono cellulare, comunicando il numero all'Ufficio Tecnico.
- 2. <u>Inoltre, la prestazione deve avere inizio in modo rapido e tempestivo o comunque non oltre il</u> termine di 1 ora dal ricevimento dell'ordine del Direttore dell'Esecuzione.
- 3. In caso di ritardo si procederà con il sanzionamento di cui all'art. 28.

ART. 45 - RECAPITI

- 1. L'appaltatore dovrà assicurare un recapito telefonico e un numero di fax presso il quale dovranno essere reperibili permanentemente, nelle ore diurne e notturne, in giorni festivi o feriali, persone idonee a ricevere le disposizioni dal personale comunale preposto e ad impartire gli opportuni ordini per il corretto e tempestivo espletamento del servizio.
- 2. Dovrà essere altresì fornito, per eventuali comunicazioni urgenti, il recapito telefonico (cellulare) di ogni autista dei mezzi impiegati per il servizio in oggetto.

ART. 46 - IMPORTANZA DEI SERVIZI APPALTATI

- 1. Tutti i servizi appaltati devono ritenersi servizi pubblici, quindi per nessuna ragione essi potranno essere sospesi o abbandonati da parte della Ditta aggiudicataria, nel qual caso l'Amministrazione Comunale dovrà sostituirsi alla stessa nell'esecuzione del servizio, con diritto di risarcimento di eventuali danni e di rescissione di contratto.
- 2. La Ditta aggiudicataria potrà eseguire lavori per conto di altri Enti o di terzi solo ed esclusivamente dopo aver svolto i lavori di appalto per conto del Comune. Le infrazioni a queste norme, constatate dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, dalla Polizia Municipale daranno la facoltà al Comune di rescindere il contratto per inadempienze oltre, naturalmente, all'applicazione delle penali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA Ing. Walter Ferrazza

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).